



## LA RETTRICE

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e in particolare l’art. 3 comma 9 e l’art. 7 comma 4;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettoriale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i Master Universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettoriale n. 12115 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento dei Procedimenti Disciplinari degli Studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettoriale n. 21189 del 6 maggio 2025 e successive modificazioni;
- VISTE** le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 24 novembre 2025 e del 12 dicembre 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2025

## DECRETA

### Art. 1

Il “Regolamento di Ateneo per i Master Universitari della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM” di cui alle premesse è abrogato e sostituito dal “Regolamento di Ateneo per i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Specializzazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM” come da testo allegato al presente Decreto di cui diviene parte integrante.

### Art. 2

Il “Regolamento di Ateneo per i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Specializzazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM” entra in vigore dalla data del presente Decreto.

La Rettrice  
Prof.ssa Valentina Garavaglia  
Firmato digitalmente da  
Valentina Garavaglia  
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

1

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER I MASTER UNIVERSITARI, I CORSI DI PERFEZIONAMENTO E I CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM**

*I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso*

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il regolamento di Ateneo per i master universitari, i corsi di perfezionamento e i corsi di alta specializzazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, di seguito il “**Regolamento**”, disciplina l’attivazione e il funzionamento dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di alta specializzazione - come di seguito definiti.
2. Assumono la denominazione di **Master Universitari**, i master di I e di II livello organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 3 e al comma 4 dell’articolo 7 del DM n. 270/2004, anche eventualmente realizzati in collaborazione con enti e/o aziende esterne e disciplinati dal presente Regolamento.
3. Assumono la denominazione di **Corsi di Perfezionamento** i corsi di cui all’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo i quali attengono, limitatamente a istituzione, rinnovo e gestione del monitoraggio, alle stesse regole dei Master Universitari di cui al presente Regolamento, in quanto, pur avendo una durata inferiore a quella solitamente prevista per i Master Universitari, possono prevedere il rilascio di crediti formativi universitari.
4. Rientrano nella definizione di **Corsi di Alta Specializzazione**:
  - a) **“Master Specialistico”**: i corsi di formazione destinati a neolaureati e/o giovani professionisti, che offrono un *focus* carriera in uno specifico settore o area, in cui i partecipanti approfondiscono le proprie conoscenze e acquisiscono strumenti di gestione specializzata, soddisfano il desiderio di entrare in un nuovo settore o area con la conoscenza, le competenze e gli strumenti necessari per sfruttare appieno le opportunità che questi presentano.
  - b) **“Master Executive”**: i corsi di formazione destinati a professionisti con esperienza che intendono aggiornare le loro competenze in base alle esigenze del mercato e ai cambiamenti in atto nel mondo della comunicazione. Peer-to-peer di apprendimento e di *networking* professionale sono parte integrante del programma.
  - c) **“Executive Program”**: i corsi di formazione costruiti su misura per professionisti dedicati alla crescita personale e professionale. Attraverso moduli personalizzati e un metodo di apprendimento *business oriented* i partecipanti hanno la possibilità di accrescere le proprie competenze e massimizzare la *leadership* aziendale.
  - d) **“Executive Course” o “Executive Workshop”**: i corsi di formazione ad elevata specializzazione dedicati a professionisti con esperienza interessati ad aggiornare le proprie competenze e sviluppare nuovi strumenti e tecniche avanzate finalizzate al miglioramento delle *performance* aziendali.
  - e) **“Corso su Commessa”**: i percorsi formativi progettati ed erogati su specifica richiesta di un’azienda o ente esterno, finalizzati all’aggiornamento e/o allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti, sulla base di un’analisi condivisa dei fabbisogni formativi e con contenuti, durata e modalità didattiche personalizzate.

**TITOLO II – STRUTTURA DIDATTICA, ORGANIZZAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DEI CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Art. 2 – Struttura didattica dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Alta Specializzazione**

1. Il Board Scientifico di IULM Communication School (di seguito anche “**ICS**”) è la struttura didattica comune ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento e ai Corsi di Alta Specializzazione.
2. Ciascun Master Universitario e ciascun Corso di Perfezionamento si avvale di:
  - a) n. 1 Direttore Scientifico;
  - b) n. 1 Coordinatore Didattico e Organizzativo;
  - c) n. 1 Tutor d’aula.
3. Ciascun Corso di Alta Specializzazione si avvale della figura di cui alla lettera a) del comma che precede e può avvalersi delle figure di cui alle lettere b) e c) del comma che precede.

**Art. 3 – Board Scientifico di IULM Communication School**

1. Il Board Scientifico di ICS (di seguito anche il “**Board**”) è nominato con Decreto Rettoriale su proposta del Rettore sentito il Senato Accademico, e ha, quali componenti di diritto, il Rettore, il Presidente del Board e il Direttore di ICS.
2. Il mandato dei componenti del Board dura tre anni e può essere rinnovato.
3. La carica di componente del Board è incompatibile con la carica di Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Direttore Scientifico dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e, salvo deroghe espressamente autorizzate dal Rettore, dei Corsi di Alta Specializzazione.
4. Il Board promuove, coordina e armonizza le attività di formazione di ICS e in particolare ha le seguenti funzioni:
  - a) definisce le linee programmatiche delle attività, anche su base pluriennale, nell’ambito della formazione professionalizzante in linea con il Piano Strategico di Ateneo;
  - b) promuove le attività di collaborazione con università, enti, istituzioni e imprese nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
  - c) esprime un parere preventivo in merito alle iniziative progettuali presentate dai singoli docenti IULM per l’attivazione dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Alta Specializzazione;

- d) propone agli Organi di Ateneo l'attivazione e/o il rinnovo dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Alta Specializzazione;
  - e) propone al Senato Accademico la Facoltà di afferenza di ciascun Master Universitario e di ciascun Corso di Perfezionamento;
  - f) propone al Senato Accademico la nomina del Direttore Scientifico di ciascun Master Universitario, di ciascun Corso di Perfezionamento e di ciascun Corso di Alta Specializzazione, scelto tra i professori di ruolo, nonché tra i professori emeriti e onorari dell'Università IULM;
  - g) propone al Senato Accademico la nomina del Coordinatore Didattico e Organizzativo di ciascun Master Universitario, di ciascun Corso di Perfezionamento e, ove previsto, di ciascun Corso di Alta Specializzazione, ai sensi del successivo art. 5, comma 1.
5. Il Board si riunisce in via ordinaria almeno n. 4 (quattro) volte l'anno, anche in modalità telematica.
  6. Il Board è convocato dal Presidente del Board e/o dal Direttore di ICS. La convocazione è inviata in via telematica a tutti gli interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un anticipo di almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di necessità e/o urgenza la convocazione viene inviata con un preavviso di due giorni di calendario.
  7. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario che le stesse siano assunte dalla metà più uno dei partecipanti alla seduta. In caso di parità, il voto del Presidente del Board vale doppio.
  8. Di ogni seduta del Board viene redatto un verbale, conservato presso ICS.

#### ***Art. 4 – Il Direttore Scientifico***

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Senato Accademico, previo parere del Board, ed è responsabile, di norma, complessivamente di non più di n. 3 (tre) iniziative formative tra Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Specializzazione e svolge le seguenti funzioni:
  - a) ha la responsabilità scientifica ed è garante della qualità delle attività didattiche del Master e/o del Corso di Perfezionamento e/o del Corso di Alta Specializzazione, sovrintendendo al funzionamento e all'organizzazione delle attività;
  - b) propone il piano d'impiego delle risorse e assicura la sostenibilità finanziaria del Master Universitario e/o del Corso di Perfezionamento e/o del Corso di Alta Specializzazione.

#### ***Art. 5 – Coordinatore Didattico e Organizzativo***

1. Il Coordinatore Didattico e Organizzativo è nominato dal Senato Accademico, previo parere del Board, su proposta del Direttore Scientifico, che lo sceglie tra i docenti IULM o tra professionisti esterni e, di norma, ha il coordinamento di non più di n. 1 (uno) Master Universitario o di n. 1 (uno) Corso di Perfezionamento o di n. 1 (uno) Corso di Alta Specializzazione.
2. Il Coordinatore Didattico e Organizzativo deve possedere adeguati e comprovati requisiti curriculari in coerenza con il profilo scientifico e didattico del Master Universitario, del Corso di Perfezionamento o del Corso di Alta Specializzazione oppure comprovata esperienza nel settore di riferimento del Master Universitario o del Corso di Perfezionamento o del Corso di Alta Specializzazione.
3. La durata dell'incarico coincide con la durata del Master Universitario e/o del Corso di Perfezionamento e/o del Corso di Alta Specializzazione ed è possibile la riconferma per le eventuali edizioni successive. Limitatamente ai ricercatori a tempo determinato la scadenza dell'incarico non può essere successiva alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato.
4. Il Coordinatore Didattico e Organizzativo, in raccordo con il Direttore Scientifico e con ICS:
  - a) coordina e gestisce tutte le attività didattiche e organizzative necessarie al funzionamento del Master Universitario e/o del Corso di Perfezionamento e/o del Corso di Alta Specializzazione, nonché le attività di orientamento, reclutamento e *customer care*;
  - b) cura i rapporti con le aziende finalizzati alla sottoscrizione di accordi e/o attivazione di stage curriculari.

#### ***Art. 6 – Tutor d'aula***

1. Il Tutor d'aula è individuato da ICS d'intesa con il Direttore Scientifico.
2. Il Tutor d'aula, in accordo con le indicazioni del Direttore Scientifico e il Coordinatore Didattico e Organizzativo, fornisce supporto ai docenti e ai partecipanti durante le attività in aula ed extra aula; si occupa della condivisione dei materiali; del monitoraggio delle presenze e della tenuta dei registri; partecipa a iniziative e/o eventi promozionali dedicati al Master Universitario e/o Corso di Perfezionamento e/o Corso di Alta Specializzazione; supporta il Coordinatore Didattico e Organizzativo nell'organizzazione dei colloqui, ove previsti.
3. La durata dell'incarico di Tutor d'aula coincide con quella delle lezioni del Master Universitario e/o del Corso di Perfezionamento e/o del Corso di Alta Specializzazione ed è possibile la riconferma dell'incarico stesso per una sola edizione successiva.
4. La individuazione delle specifiche attività in capo alle figure di cui al presente articolo e di cui all'articolo 5 che precede è oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, per quanto di rispettiva competenza. In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare, in fase di approvazione del budget iniziale, l'utilizzo di ulteriori figure di supporto per esigenze straordinarie e specifiche.

### **TITOLO III – MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE: REQUISITI DI ACCESSO, ISTITUZIONE E RINNOVO**

#### ***Art. 7 – Master Universitari: requisiti di accesso***

1. Il titolo di accesso, ovverosia laurea triennale e/o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e ss.mm.ii. (c.d. vecchio ordinamento) e/o laurea magistrale deve essere conseguito entro e non oltre il termine previsto per l'immatricolazione, dunque prima dell'avvio delle attività formative, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Si accede al Master di I livello se in possesso di laurea triennale oppure laurea magistrale oppure laurea c.d. vecchio ordinamento. Si accede al Master di II livello se in possesso di laurea magistrale oppure di laurea c.d. vecchio ordinamento.

3. Qualora la data della prova finale o della discussione della tesi per il conseguimento del titolo richiesto come requisito sia successiva a quella di inizio del Master Universitario, lo studente potrà, previa valutazione della sua richiesta da parte del Direttore Scientifico, iscriversi con riserva e iniziare a frequentare il Master Universitario. Il conseguimento del titolo richiesto quale requisito di ammissibilità comporta automaticamente lo scioglimento della riserva e il perfezionamento ad ogni effetto dell'iscrizione al Master Universitario. In caso di mancato conseguimento del suddetto titolo entro l'ultima sessione utile, e comunque entro e non oltre diciotto mesi dalla data di immatricolazione, l'iscrizione al Master Universitario si intende non perfezionata e allo studente non sarà rimborsata la rata già versata della tassa di iscrizione e dei contributi, fatta salva la possibilità, qualora prevista in fase di presentazione o rinnovo del Master Universitario, di rilascio di un attestato di partecipazione in luogo del titolo di Master Universitario.
4. I Master Universitari hanno, di norma, una durata di n. 1 (uno) anno accademico, rilasciano almeno n. 60 (sessanta) crediti formativi universitari e possono essere erogati, in tutto o in parte, anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza e in lingua straniera, in funzione della caratterizzazione internazionale dell'iniziativa.
5. Le attività formative comprendono attività di didattica frontale, per un minimo di n. 400 ore e fino a un massimo di n. 500 ore, e seminariale, forme di studio guidato, attività di stage curriculare svolti presso le aziende, *project work* e *study tour*.
6. In presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi ovvero per adeguamento a normative nazionali e regionali, i Master Universitari possono rilasciare un numero di crediti formativi universitari superiore ai n. 60 (sessanta) di cui al comma 4 che precede e/o avere una durata biennale, ferma restando la garanzia della sostenibilità finanziaria del Master Universitario.

#### **Art. 8 – Master Universitari: istituzione e rinnovo**

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Master Universitario è presentata su iniziativa di uno o più docenti di ruolo proponenti ed è composta dalla Scheda di Proposta del Master Universitario e dalla Scheda Budget redatte secondo i formati approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.
2. La procedura di istituzione o di rinnovo prevede:
  - a) il parere favorevole del Board previsto dall'art. 3, comma 4, lettera c) che precede;
  - b) la delibera del Senato Accademico e, a seguire, del Consiglio della Facoltà di afferenza del Master Universitario;
  - c) la delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 9 – Master Universitari: Relazione Conclusiva**

1. La Relazione Conclusiva, redatta dal Direttore Scientifico del Master Universitario e trasmessa al Senato Accademico per il tramite di IULM Communication School, è un resoconto delle attività didattiche svolte sugli esiti formativi relativa all'ultima edizione conclusa e deve illustrare tra l'altro:
  - a) il numero degli iscritti da rapportarsi alle due edizioni precedenti;
  - b) le attività didattiche svolte, con particolare riferimento a stage curriculari, *project work*, *study tour* e i risultati formativi raggiunti;
  - c) la composizione della *faculty* coinvolta nello svolgimento delle attività;
  - d) l'analisi delle opinioni degli studenti frequentanti sull'operato dei docenti, rilevate obbligatoriamente ogni anno in forma anonima;
  - e) la valutazione relativa al collocamento degli studenti sul mercato del lavoro.

#### **Art. 10 - Corsi di Perfezionamento: caratteristiche**

1. I Corsi di Perfezionamento provvedono allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore in specifici Settori Scientifico-Disciplinari; vista la loro minore durata rispetto ai Master Universitari, essi danno diritto al rilascio di un attestato di frequenza e, subordinatamente al superamento di prove di verifica del profitto, possono prevedere il riconoscimento di crediti formativi universitari.
2. I Corsi di Perfezionamento possono essere promossi anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, italiani o stranieri.
3. Si accede ai Corsi di Perfezionamento se in possesso di laurea triennale oppure laurea magistrale oppure laurea c.d. vecchio ordinamento.

#### **Art. 11 - Corsi di Perfezionamento: istituzione e rinnovo**

1. La proposta di istituzione o di rinnovo dei Corsi di Perfezionamento e la relativa procedura sono regolamentate ai sensi dell'art. 8 che precede.

#### **Art. 12 - Corsi di Alta Specializzazione: caratteristiche**

1. I Corsi di Alta Specializzazione possono essere organizzati anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, con contenuti integrativi e complementari rispetto all'offerta formativa istituzionale di Ateneo, e sono comunque finalizzati all'accrescimento e all'aggiornamento delle competenze e capacità di livello superiore in ambiti tecnico-scientifici e professionali.
2. I Corsi di Alta Specializzazione hanno, a seconda della tipologia, una durata da n. 8 (otto) a n. 300 (trecento) ore di didattica frontale, escluse attività extra aula (*study tour*, *stage curriculare*, ecc..) e non prevedono il rilascio di un titolo universitario, né di crediti formativi universitari, ma di un attestato di partecipazione.
3. Possono essere erogati, in tutto o in parte, anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza e in una lingua straniera, in funzione della caratterizzazione internazionale dell'iniziativa.
4. I requisiti per l'accesso ai Corsi di Alta Specializzazione vengono definiti nelle singole proposte progettuali.

#### **Art. 13 - Corsi di Alta Specializzazione: istituzione e rinnovo**

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di Alta Specializzazione deve essere caratterizzata da prevalente trasversalità delle competenze e dalla multidisciplinarietà degli apporti di docenza. È presentata su iniziativa di uno o più docenti proponenti, anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi ed è costituita dalla Scheda del Corso di Alta Specializzazione e dalla Scheda Budget redatte secondo i formati approvati dagli organi competenti.

2. La procedura di istituzione o di rinnovo prevede:
  - a) il parere preventivo del Board di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) che precede;
  - b) la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza.

## **TITOLO IV – GESTIONE DELLE CARRIERE, FINANZIAMENTO DEI CORSI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIDATTICI**

### ***Art. 14 - Iscrizione, carriera, frequenza e rinuncia***

1. L'iscrizione ad un Master Universitario è compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio, in conformità con la L. n. 33/2022 e il D.M. attuativo n. 930/2022, nonché all'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'iscrizione al Master Universitario è subordinata al possesso del titolo di accesso e al superamento della preselezione, se prevista. La verifica del possesso dei requisiti di accesso è in capo alla Segreteria Studenti dell'Ateneo.
3. La frequenza ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Alta Specializzazione è obbligatoria nella misura dell'80% (ottantapercento). Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti decade dalla qualità di studente. Eventuali assenze per comprovati e giustificati motivi di salute, atti legali o eventi che richiedono la propria presenza insostituibile, non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia massima di assenze previste dal presente Regolamento pari al 20% (ventipercento).
4. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento dei procedimenti disciplinari a carico degli studenti, in caso di mancata frequenza e/o di mancato superamento delle prove intermedie, su proposta del Direttore Scientifico del Master Universitario lo studente può essere escluso dallo svolgimento di eventuali prove integrative ove previste. In caso di mancato superamento della prova finale, se prevista, lo studente decade automaticamente dal proprio *status*. In entrambi i casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili e lo studente resta comunque obbligato a versare il residuo eventualmente ancora dovuto.
5. Lo studente iscritto al Master Universitario di I e II livello è inserito nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS).
6. Il Diploma di Master Universitario di I o di II livello viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso previsto dal piano didattico, acquisendone i relativi crediti.
7. Lo studente iscritto a un Master Universitario o a un Corso di Alta Specializzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla frequenza, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello *status* di studente e, fatto salvo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto sottoscritte da ciascuno studente all'atto della immatricolazione, non dà diritto al rimborso di quanto già versato.
8. Non è prevista l'interruzione di carriera ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
9. La carriera di uno studente iscritto a un Master Universitario o a un Corso di Perfezionamento o a un Corso di Alta Specializzazione coincide, di norma, con la durata del percorso al quale è iscritto.
10. L'attestato di partecipazione del Corso di Alta Specializzazione viene rilasciato a coloro che hanno completato il percorso previsto dal programma didattico e sostenuto, ove prevista, la prova finale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 che precede.

### ***Art. 15 – Tasse e contributi di frequenza ed eventuali agevolazioni***

1. La retta è costituita da:
  - a. tassa di preiscrizione,
    - per i Master Universitari e Corsi di Perfezionamento pari a quella deliberata dagli organi competenti per i Corsi di Laurea Magistrale;
    - per i Corsi di Alta Specializzazione, limitatamente ai Master Executive e ai Master Specialistici, pari a quella deliberata dagli organi competenti per i Corsi di Laurea Magistrale, oltre IVA;
  - b. contributi di iscrizione, differenziati per le iniziative formative di cui al presente regolamento, definiti nel piano finanziario anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni espressamente finalizzati all'iscrizione e/o alla copertura delle spese di funzionamento.
2. Possono essere previsti premi e/o borse di studio e/o ulteriori forme di premialità per i frequentanti meritevoli, a carico del bilancio dell'iniziativa formativa.
3. Possono essere altresì previste forme di agevolazione che possono prevedere la copertura totale o parziale del contributo di iscrizione.

### ***Articolo 16 - Premi e borse di studio***

1. Su iniziativa del Direttore Scientifico è possibile prevedere il riconoscimento di premi e/o borse di studio in favore di studenti meritevoli, che saranno attribuiti in base a procedure e criteri trasparenti, approvati da ICS e successivamente resi noti agli studenti.

### ***Art. 17 - Norme di comportamento***

1. I partecipanti ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento e ai Corsi di Alta Specializzazione sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo, dal Regolamento relativo ai procedimenti disciplinari degli studenti e dalle Linee Guida fornite all'atto della immatricolazione e/o della iscrizione.

### ***Art. 18 - Finanziamento dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Alta Specializzazione***

1. I Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Specializzazione si devono autofinanziare tramite le quote di iscrizione, gli eventuali contributi e le sponsorizzazioni da parte di enti finanziatori esterni pubblici o privati.
2. La Scheda Budget è fissata dal Consiglio di Amministrazione e comprende il costo orario minimo e massimo per l'attività didattica, il numero minimo di iscritti per garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa (*break-even*), la quota minima per le tasse di iscrizione.

### ***Art. 19 - Incarichi didattici***

1. La titolarità di insegnamento nei Master Universitari, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Alta Specializzazione può essere affidata a personale docente dell'Ateneo con il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di afferenza - che verifica il previo assolvimento dell'impegno

didattico frontale previsto dall’Ateneo in accordo con quanto previsto dall’art. 2 co. 5 del Regolamento relativo all’impegno didattico dei professori e dei ricercatori e alla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica - oppure può essere conferita a docenti esterni di altre università oppure a esperti in possesso di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico. Ai docenti in servizio presso l’Ateneo per le ore di didattica svolta nei Master Universitari, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Alta Specializzazione è riconosciuto un compenso per l’attività svolta, la cui corresponsione, totale o parziale, è comunque subordinata al previo assolvimento dell’impegno didattico istituzionale.

2. L’individuazione dei soggetti titolari di insegnamento è contenuta all’interno della proposta di istituzione o di rinnovo del Master, che è soggetta alla delibera del Senato Accademico, successivamente approvata dal Consiglio della Facoltà di afferenza e dal Consiglio di Amministrazione.
3. È possibile prevedere il ricorso a docenza di esperti esterni anche a titolo gratuito, la cui individuazione, di norma, sarà a carico dell’ente pubblico o privato partner dell’iniziativa, nell’ambito delle convenzioni e degli accordi di cui all’art. 20 del presente Regolamento.
4. I compensi in favore del Direttore Scientifico, del Coordinatore Didattico e Organizzativo e della *faculty* sono definiti nella proposta di istituzione e/o di rinnovo, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V – FORME DI COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E GLI ENTI ESTERNI**

### ***Art. 20 - Collaborazione con altri Atenei, le imprese e gli enti esterni***

1. I Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Specializzazione possono essere istituiti e/o rinnovati anche in collaborazione con altre università, con enti di ricerca pubblici o soggetti privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del corso proposto e di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse.
2. Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al comma che precede sono definiti nell’ambito di un’apposita convenzione che disciplinerà:
  - a) la tipologia del titolo rilasciato, anche in riferimento alle rispettive normative nazionali;
  - b) il piano didattico del Master Universitario e del Corso di Perfezionamento o il programma del Corso di Alta Specializzazione. Per i titoli congiunti nell’ambito di Master Universitari, essi dovranno prevedere un’attribuzione proporzionale di crediti tra i partner coinvolti;
  - c) le modalità di selezione e valutazione delle candidature;
  - d) le eventuali modalità che regolano la mobilità degli iscritti ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento e ai Corsi di Alta Specializzazione;
  - e) il soggetto (ente) responsabile della gestione delle carriere, delle attività di supporto alla didattica e delle attività gestionali connesse e la ripartizione degli impegni tra le parti;
  - f) la responsabilità della gestione finanziaria dell’iniziativa e la definizione dei rapporti tra le parti per la ripartizione e gestione degli aspetti economici;
  - g) le modalità per l’individuazione della *faculty* e la responsabilità per l’affidamento degli incarichi didattici nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni di Ateneo.
3. La convenzione (o accordo di collaborazione) deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 21 - Siti web e pubblicità dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di Alta Specializzazione***

1. Ciascun Master Universitario, Corso di Perfezionamento e Corso di Alta Specializzazione ha una pagina dedicata su uno o più siti web istituzionali di Ateneo.
2. I contenuti sono proposti in coordinamento tra ICS e il Direttore Scientifico del Master Universitario, del Corso di Perfezionamento, del Corso di Alta Specializzazione in modo tale da consentirne l’immediata e piena riconoscibilità come erogato ed appartenente all’offerta formativa ufficiale di Ateneo.
3. È fatto divieto di utilizzare domini internet diversi da quelli ufficiali “iulm.it” o “iulm.com” e/o di creare e/o utilizzare profili social diversi da quelli istituzionali.
4. La presenza sulla pagina del Master Universitario, del Corso di Perfezionamento, del Corso di Alta Specializzazione e/o sui profili social istituzionali di Ateneo di marchi, loghi, link o qualunque altro riferimento a soggetti pubblici o privati diversi da IULM è consentita previa autorizzazione del titolare del marchio e subordinatamente all’autorizzazione del Direttore Generale di IULM.
5. L’utilizzo del logo IULM per fini diversi dalla diffusione del Master Universitario, del Corso di Perfezionamento, del Corso di Alta Specializzazione è soggetto al previo consenso del Direttore Generale di IULM.
6. L’utilizzo di materiale audio-video, testuale, grafico, digitale, è consentito solo previa autorizzazione scritta degli uffici competenti di IULM.

### ***Art. 22 - Norme finali***

1. Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui nella esecuzione delle attività formative svolte durante il Master Universitario e/o il Corso di Perfezionamento e/o il Corso di Alta Specializzazione lo studente consegua risultati degni di protezione come invenzione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei diritti derivanti dall’invenzione sarà quello della comproprietà in pari quota tra l’autore, o gli autori, e l’Università IULM.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda alla disciplina prevista dalle normative vigenti e dai regolamenti di Ateneo.